



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO CONSOB n. 17221/2010

26 novembre 2010

FINMECCANICA S.P.A.
SEDE LEGALE IN ROMA, P.ZZA MONTE GRAPPA 4
CAPITALE SOCIALE EURO 2.543.861.738,00 I.V.
REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA E C.F. 00401990585

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Definizioni	3
3. Identificazione delle Parti Correlate	5
3.1 Istituzione del Registro delle Parti Correlate	5
3.2 Sezione Registro Parti Correlate "Persone Giuridiche"	6
3.3 Sezione Registro Parti Correlate "Persone Fisiche"	6
3.4 Sezione Registro Parti Correlate "Altre Imprese"	7
4. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate	7
5. Operazioni di Minore Rilevanza	9
5.1 Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza	9
5.2 Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza.....	9
6. Operazioni di Maggiore Rilevanza	10
6.1 Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	10
6.2 Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	11
7. Presidi equivalenti.....	12
8. Operazioni compiute per il tramite di società controllate	13
9. Delibere – quadro.....	14
10. Informativa al pubblico	15
11. Operazioni esenti.....	16
12. Elenco delle Operazioni con Parti Correlate.....	17
13. Disposizioni finali e transitorie	17
14. Entrata in vigore	18
Allegato 1 – Definizioni di Parti Correlate	19

1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.a. (“**FINMECCANICA**” o la “**Società**”) in data 26 novembre 2010, previo parere favorevole del Comitato per le Procedure, ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e dell’art. 4, commi 1 e 3, del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento**”).

La Procedura ha lo scopo di definire, sulla base dei principi indicati nel Regolamento, regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate.

La Procedura costituisce parte essenziale del Sistema di Controllo Interno del Gruppo che fa capo alla Società e del Modello Organizzativo di cui al D.lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001.

La Procedura vale come istruzione impartita da FINMECCANICA alle proprie società controllate ex art. 114, comma 2 del Testo Unico, congiuntamente alle disposizioni operative predisposte nell’ambito della relativa esecuzione.

2. Definizioni

2.1 Ai fini della Procedura, valgono le seguenti definizioni:

- a) “**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- b) “**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il Comitato per il Controllo Interno da ultimo nominato con delibera del 26 giugno 2008, ai sensi del principio 8.P.4 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., al quale la Società ha dichiarato di aderire ai sensi dell’art. 123-*bis*, comma 2, del TUF.
- c) “**Comitato per le Procedure**”: il Comitato preposto al rilascio del parere in ordine all’approvazione della Procedura e delle relative modifiche (ad eccezione di eventuali modifiche di mero adeguamento normativo), ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento, composto esclusivamente da amministratori indipendenti ed istituito dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 settembre 2010.
- d) “**Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

e) “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”:

per Dirigenti con Responsabilità Strategiche di FINMECCANICA s’intendono:

- (i) i componenti del consiglio di amministrazione della Società;
- (ii) i membri effettivi del collegio sindacale della Società;
- (iii) i soggetti che ricoprono la carica di Direttore Generale e Condirettore Generale della Società;
- (iv) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, ai sensi dell’art. 154-bis del Testo Unico.

f) “**Gruppo FINMECCANICA**”: FINMECCANICA e le società incluse nel bilancio consolidato di Finmeccanica.

g) “**Interessi Significativi**”: ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del Regolamento e dal successivo art. 11 della presente Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le controllate o collegate di FINMECCANICA che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice un’altra Parte Correlata alla Società.

Possono considerarsi sussistenti Interessi Significativi qualora la Parte Correlata (i) sia un dirigente con responsabilità strategiche sia di FINMECCANICA che della controllata o collegata e benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata, ovvero (ii) sia titolare nella controllata o nella collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione che la medesima parte correlata detiene direttamente o indirettamente nella Società. Nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

h) “**Operazione con Parti Correlate**” ovvero “**Operazione**”: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

i) “**Operazioni di Importo Esiguo**”:

a) incarichi di consulenza a carattere continuativo e altri incarichi per prestazioni di natura professionale, nonché assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma,

a componenti degli organi di amministrazione e controllo o Dirigenti con responsabilità strategiche, per un importo non superiore a euro 250.000 in ragione d'anno;

b) altre operazioni per un importo non superiore a euro 3 milioni.

- j) **“Operazioni di Minore Rilevanza”**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
- k) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste. Ai sensi del paragrafo 1.3 dell'Allegato 3 al Regolamento, la Società ha valutato di non individuare soglie di rilevanza inferiori rispetto agli indici di cui sopra per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente.
- l) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o del Gruppo FINMECCANICA; in caso di Operazioni compiute per il tramite di società controllate, ai fini della valutazione del carattere ordinario dell'Operazione rileva l'attività svolta dalla società controllata, eccetto laddove tale società controllata sia una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale Operazione, nel qual caso la verifica dell'ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una delle attività svolte dal Gruppo FINMECCANICA.
- m) **“Organo competente a deliberare”**: il Consiglio di Amministrazione per le operazioni allo stesso riservate o il Presidente e Amministratore Delegato per le operazioni allo stesso delegate.
- n) **“Parti Correlate”**: i soggetti di cui all'Allegato 1 alla Procedura, cui si rinvia interamente.
- Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento, la Società ha valutato di non estendere l'applicazione della Procedura a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate nell'Allegato 1 del Regolamento.
- o) **“Presidî Equivalenti”**: i presidî indicati nel successivo art. 7 da adottare qualora, in relazione a una determinata Operazione, uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risultino controparti dell'Operazione, ovvero Parti Correlate della controparte di un'Operazione.

2.2 Per i termini non specificamente definiti nella Procedura si rinvia ai contenuti del Regolamento.

3. Identificazione delle Parti Correlate

3.1 Istituzione del Registro delle Parti Correlate

3.1.1 Ai fini della Procedura, la Società predispose un apposito Registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate (il **“Registro”**).

3.1.2 Il Registro si compone di una sezione dedicata alle Parti Correlate “Persone Giuridiche”, di una sezione dedicata alle Parti Correlate” Persone Fisiche” e di una sezione dedicata alle Parti Correlate “Altre Imprese”. La predisposizione e l’aggiornamento di tali sezioni del Registro spetta alla Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari, della Società, che si avvale del supporto delle Funzioni e delle Direzioni di Finmeccanica per quanto di rispettiva pertinenza, delle Segreterie del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché delle competenti funzioni delle società del Gruppo FINMECCANICA.

3.1.3 L’aggiornamento del Registro avverrà, ogni qualvolta sia ritenuto necessario, con frequenza almeno annuale, a cura della Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari.

A tal fine, le Direzioni di Finmeccanica per quanto di rispettiva pertinenza, le Segreterie del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché le competenti funzioni delle società del Gruppo FINMECCANICA secondo quanto previsto dagli specifici flussi informativi e dalle procedure operative in essere nell’ambito del Gruppo, sono tenute a comunicare tempestivamente alla Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari, le circostanze sopravvenute di cui siano venute a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata.

3.1.4 Il Registro, con i relativi aggiornamenti, è messo a disposizione delle Direzioni di Finmeccanica nonché delle competenti funzioni delle società del Gruppo FINMECCANICA e dalle stesse utilizzato per la verifica della sussistenza o meno di un’Operazione con Parte Correlata rilevante ai fini della Procedura.

3.2 Sezione Registro Parti Correlate ”Persone Giuridiche”

3.2.1 La Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari, provvede alla predisposizione e all’aggiornamento della sezione del Registro in cui sono iscritte le Parti Correlate “Persone Giuridiche”, sulla base delle informazioni e dei documenti dalla stessa richiesti e ricevuti o comunque resi disponibili dalle Direzioni di Finmeccanica, per quanto di rispettiva pertinenza, nonché dalle competenti funzioni delle società del Gruppo FINMECCANICA secondo quanto previsto dagli specifici flussi informativi e dalle procedure operative in essere nell’ambito del Gruppo.

3.3 Sezione Registro Parti Correlate ”Persone Fisiche”

3.3.1 La Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari, provvede alla predisposizione e all’aggiornamento della sezione del Registro in cui sono iscritte le Parti Correlate “Persone Fisiche”, sulla base delle informazioni ricevute dalla Segreteria del Consiglio di Amministrazione e dalla Segreteria del Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza ed inerenti ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del soggetto controllante. Ai fini

dell'identificazione delle Parti Correlate "Persone Fisiche", la Segreteria del Consiglio di Amministrazione e la Segreteria del Collegio Sindacale richiedono – per quanto di rispettiva competenza - ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società ed al soggetto controllante la comunicazione, mediante invio di un'apposita dichiarazione di correlazione, dei dati concernenti: i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del soggetto controllante; gli stretti familiari (come definiti ai sensi dell'Allegato 1 della Procedura) dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del soggetto controllante.

3.4 Sezione Registro Parti Correlate "Altre Imprese"

3.4.1 La Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari, provvede alla predisposizione e all'aggiornamento della sezione del Registro in cui sono iscritte le Parti Correlate "Altre Imprese", sulla base delle informazioni ricevute dalla Segreteria del Consiglio di Amministrazione e dalla Segreteria del Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza. Ai fini dell'identificazione delle Parti Correlate "Altre Imprese", la Segreteria del Consiglio di Amministrazione e la Segreteria del Collegio Sindacale richiedono – per quanto di rispettiva competenza - ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società ed al soggetto controllante la comunicazione, mediante invio di un'apposita dichiarazione di correlazione, dei dati concernenti: le società sottoposte a comune controllo del soggetto controllante; le entità nelle quali i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del soggetto controllante e/o uno stretto familiare di detti dirigenti esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

4. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 4.1 Prima di effettuare qualsiasi operazione, la Direzione/Funzione responsabile dell'Operazione verifica, mediante accesso al Registro ai sensi del precedente art. 3.1.4, se la controparte risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, se l'Operazione sia di Importo Esiguo.
- 4.2 Qualora l'operazione sia con Parte Correlata e non sia di Importo Esiguo, la Direzione/Funzione responsabile dell'Operazione comunica alla Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari, le informazioni relative all'Operazione in esame, specificando se si tratti di Operazione Ordinaria da concludersi a condizioni di mercato o standard. L'informativa contiene notizie adeguate in merito alle caratteristiche dell'operazione ivi incluse le parti, la natura, i termini, le condizioni ed il valore dell'Operazione. La Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari verifica, con il supporto della Direzione Amministrazione e Controllo, Funzione Amministrazione e Bilancio, nonché, eventualmente, della Direzione/Funzione della Società competente per materia:

- (i) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione di cui al successivo art. 11, diversi dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- (ii) se l'Operazione sia in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del successivo art. 9;
- (iii) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza.

4.3 Un apposito comitato composto dai responsabili dalle Direzioni Affari Legali e Societari, Amministrazione e Controllo e Audit, provvede a risolvere i casi in cui la natura dell'Operazione, ai fini dell'applicazione del successivo art. 11, risulti controversa. Nel caso in cui, anche a esito dell'analisi del suddetto comitato, la natura dell'Operazione rimanga controversa, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

4.4 Qualora, sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate, si tratti di Operazione con Parte Correlata non esentata, la Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari, sottopone l'Operazione all'attenzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, fornendo ad esso tempestivamente e, di norma, entro 5 giorni dalla data in cui sono state effettuate le verifiche di cui ai precedenti art. 4.2 e 4.3 – le informazioni ricevute dalla Direzione/Funzione responsabile dell'Operazione. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate applicherà le previsioni di cui al successivo art. 5 qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza o le previsioni di cui al successivo art. 6 qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza. I componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in ordine alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo art. 7.

4.5 Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 11, diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo, ovvero costituisca attuazione di una delibera-quadro, la Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari ne informa la Direzione/Funzione responsabile dell'Operazione. La Direzione/Funzione responsabile dell'Operazione dovrà informare senza indugio la Direzione Amministrazione e Controllo, Funzione Amministrazione e Bilancio del compimento dell'Operazione, affinché quest'ultima proceda all'annotazione dell'Operazione nell'elenco di cui al successivo art. 12.

4.6 La Direzione Amministrazione e Controllo, Funzione Amministrazione e Bilancio, ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, nonché ai fini dell'applicazione del successivo art. 10.2:

- a) individua periodicamente i parametri sulla cui base calcolare gli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 del Regolamento;

- b) comunica periodicamente alla Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari nonché Servizio Coordinamento Partecipazioni, in occasione dell'approvazione delle situazioni contabili periodiche, il valore della soglia di rilevanza ai fini dell'applicazione dell'indice del controvalore di cui all'art. 1.1, lett. a), dell'Allegato 3 al Regolamento;
- c) registra ed aggiorna i valori inerenti alle Operazioni di Minore Rilevanza, di natura omogenea o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, poste in essere nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, ad eccezione delle Operazioni esenti ai sensi dell'art. 11 della Procedura.

5. Operazioni di Minore Rilevanza

5.1 Istruttoria delle Operazioni di Minore Rilevanza

5.1.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, una volta ricevute dalla Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari, le informazioni complete ed adeguate in merito alle caratteristiche dell'Operazione di Minore Rilevanza che la Società intende compiere esprime - in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito e, di norma, almeno 5 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'Operazione stessa - un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento della Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5.1.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del parere non vincolante, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

5.2 Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza

5.2.1 L'Organo competente a deliberare approva le Operazioni di Minore Rilevanza previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e previa ricezione da parte della Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari, di un flusso informativo completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere tempestivamente e, di norma, 5 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'Operazione.

5.2.2 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata

motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

5.2.3 In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni dei precedenti commi.

5.2.4 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5, comma 8, e 6 del Regolamento:

- (i) il Presidente e Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza;
- (ii) fatto salvo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, la Società, mediante la Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui tali rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.

6. Operazioni di Maggiore Rilevanza

6.1 Istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

6.1.1 Nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, eventualmente a mezzo di uno o più suoi componenti appositamente delegati, deve essere coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione, da parte della Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari, di un flusso informativo completo e tempestivo trasmesso anche ai sensi del precedente art. 4.4. e, di norma, entro 5 giorni dalla data in cui sono state effettuate le verifiche di cui ai precedenti art. 4.2 e 4.3. Il Comitato, o il

componente dallo stesso delegato, avrà facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

6.1.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, terminata la fase dell'istruttoria, esprime - in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di deliberare in proposito e, di norma, almeno 5 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'Operazione stessa - un motivato parere vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.1.3 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del suddetto parere, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

6.2 *Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza*

6.2.1 Salvo che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea ovvero che debba essere da questa autorizzata (in relazione alle quali si vedano i successivi artt. 6.2.4 e 6.2.5), è competente a deliberare sull'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza il Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole vincolante del Comitato e previa ricezione di un flusso informativo completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere, trasmesso dalla Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari, tempestivamente e, di norma, 5 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'Operazione.

6.2.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate abbia espresso un preventivo motivato parere contrario al compimento della Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà: (i) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o in alternativa (ii) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi del successivo comma 6.2.5; o infine (iii) non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.

6.2.3 I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2.4 In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che debbano essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 5, n. 1, cod. civ., per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui ai precedenti commi.

6.2.5 Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

6.2.6 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento, il Presidente e Amministratore Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

7. Presidi equivalenti

7.1 In relazione ad un'Operazione con Parti Correlate in cui uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risultino controparte o Parti Correlate della controparte di un'Operazione (Amministratori correlati) devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (i) qualora si trovi nella predetta situazione uno dei membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è rilasciato a maggioranza da parte dei rimanenti tre Amministratori Indipendenti non correlati componenti del Comitato;
- (ii) qualora si trovino nella predetta situazione due dei membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è rilasciato all'unanimità da parte dei rimanenti due Amministratori Indipendenti non correlati componenti del Comitato;
- (iii) qualora si trovino nella predetta situazione tre dei membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è rilasciato da parte del restante membro non correlato del Comitato;
- (iv) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è rilasciato dal Collegio Sindacale, a condizione che i componenti di tale organo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di

terzi, nell'Operazione, ne diano notizia agli altri Sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;

- (v) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è rilasciato da un esperto indipendente, individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

7.2 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui alla Procedura si applicano anche nei confronti e a vantaggio dei soggetti individuati ai sensi del precedente comma 7.1.

8. Operazioni compiute per il tramite di società controllate

8.1 Le Operazioni poste in essere dalle società controllate di FINMECCANICA con Parti Correlate alla stessa FINMECCANICA, che, sulla base di regolamenti interni o in forza di deleghe, sono soggette alla preventiva autorizzazione o al preventivo esame o alla preventiva valutazione di FINMECCANICA o di un esponente aziendale di quest'ultima e che non siano né di Importo Esiguo, né rientrino in una delle altre ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 11, né costituiscano attuazione di una delibera-quadro, devono essere sottoposte al previo parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

8.2 Prima di effettuare le Operazioni soggette alla preventiva autorizzazione o al preventivo esame o alla preventiva valutazione di FINMECCANICA o di un esponente aziendale di quest'ultima, la società controllata, attraverso la Funzione incaricata dai competenti Organi della stessa, verifica se la controparte rientra fra i soggetti identificati come Parte Correlata, mediante accesso al Registro ai sensi del precedente art. 3.1.4 e, in tal caso, se l'operazione sia di Importo Esiguo.

8.3 Qualora l'Operazione sia con Parte Correlata e non sia di Importo Esiguo, la società controllata fornisce alla Direzione Affari Legali e Societari, Servizio Coordinamento Partecipazioni, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione e delle informazioni minime disponibili, un'informativa relativamente all'Operazione in esame, specificando se si tratti di Operazione Ordinaria da concludersi a condizioni di mercato o standard, affinché la suddetta Direzione/Servizio della Società, con il supporto della Direzione Amministrazione e Controllo, Funzione Amministrazione e Bilancio, nonché, eventualmente, della Direzione/Funzione della Società competente per materia, possa procedere alle verifiche di cui al precedente art. 4.2 e, qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 11, né costituisca attuazione di una delibera-quadro, sottoporre l'Operazione al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

- 8.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di autorizzare o esaminare o valutare l'Operazione (tenuto conto delle diverse tipologie della stessa) e, di norma, almeno 5 giorni prima della data prevista per tale autorizzazione, esame o valutazione.
- 8.5 Successivamente all'autorizzazione o esame o valutazione dell'organo competente della Società, la Direzione Affari Legali e Societari, Servizio Coordinamento Partecipazioni, provvederà a informare tempestivamente la funzione competente della società controllata.
- 8.6 Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la funzione competente della controllata:
- (i) fornirà tempestivamente alla Direzione Affari Legali e Societari, Servizio Coordinamento Partecipazioni, le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento e di cui al successivo art. 9.4;
 - (ii) fornirà tempestivamente alla Direzione Amministrazione e Controllo, Funzione Amministrazione e Bilancio, le informazioni necessarie al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui al successivo art. 12.2.

9. Delibere – quadro

- 9.1 Ai fini della Procedura sono ammesse delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di serie di Operazioni omogenee con determinate Parti Correlate individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.2 Le delibere-quadro devono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e Amministratore Delegato, sentito il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. Le stesse dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 9.3 Con riferimento alle delibere-quadro troveranno applicazione, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni omogenee oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6.
- 9.4 L'esecuzione di ciascuna delibera-quadro dovrà essere comunicata dalla Direzione/Funzione responsabile dell'Operazione ovvero dal Servizio Coordinamento Partecipazioni in caso di

Operazioni compiute per il tramite di società controllate al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.

10. Informativa al pubblico

- 10.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da realizzarsi anche da parte di società, italiane o estere, controllate dalla Società, quest'ultima, mediante la Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Legali e Societari, con il supporto delle Direzioni/Funzioni responsabili dell'Operazione, ovvero del Servizio Coordinamento Partecipazioni in caso di Operazioni compiute per il tramite di società controllate, dovrà predisporre un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento. A tal fine, la Segreteria del Consiglio di Amministrazione della Società/Direzione/Funzione responsabile dell'Operazione, ovvero le competenti funzioni delle società controllate, devono informare senza indugio la Direzione Affari Legali e Societari circa l'intervenuta approvazione dell'Operazione/conclusione del contratto, fornendo tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del documento.
- 10.2 Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento, ove cumulativamente considerate, la Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari, con il supporto delle Direzioni/Funzioni responsabili dell'Operazione, ovvero del Servizio Coordinamento Partecipazioni in caso di Operazioni compiute per il tramite di società controllate, dovrà predisporre un documento informativo. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento. La Direzione Amministrazione e Controllo, Funzione Amministrazione e Bilancio, monitora le Operazioni di Minore Rilevanza effettuate da FINMECCANICA e dalle società controllate al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per il cumulo delle Operazioni. Non rilevano, ai fini del cumulo, le Operazioni esenti ai sensi dell'art. 11 della Procedura.
- 10.3 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8, lettere da a) a c) e di cui all'art. 13, comma 3, lettera c) ii) del Regolamento. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 10.4 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse,

in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere da a) a e), del Regolamento.

10.5 Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza compiute malgrado il parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, trova applicazione il disposto di cui al precedente art. 5.2.4 (ii).

11. Operazioni esenti

11.1 Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo.

11.2 Fermi restando gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, ove applicabile, la presente Procedura non si applica alle seguenti Operazioni:

- (a) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (b) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13, comma 3, lettera b) del Regolamento;
- (c) Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fermo restando l'obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento; per consentire il tempestivo adempimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 13, comma 3, lettera c) *i*) del Regolamento in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Segreteria del Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero le competenti funzioni delle società controllate, devono informare senza indugio la Direzione Affari Legali e Societari, Funzione Affari Societari ovvero Servizio Coordinamento Partecipazioni, circa l'intervenuta approvazione dell'Operazione, comunicando tempestivamente controparte, oggetto e corrispettivo dell'Operazione che ha beneficiato dell'esenzione;
- (d) Operazioni urgenti, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento e fermi restando gli obblighi informativi previsti dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile;
- (e) Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché Operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate

controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

12. Elenco delle Operazioni con Parti Correlate

- 12.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa contabile periodica e del coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-*bis* del TUF, le Direzioni/Funzioni della Società responsabili dell'Operazione nonché le competenti funzioni delle società controllate devono informare senza indugio la Direzione Amministrazione e Controllo, Funzione Amministrazione e Bilancio, circa le Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento.
- 12.2 La suddetta Direzione/Funzione predispose un elenco su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere direttamente o per il tramite di società controllate, con l'indicazione della controparte, dell'ammontare della singola Operazione, delle date di rilascio del parere del Comitato e di approvazione da parte dell'organo competente; l'elenco conterrà inoltre specifica evidenza delle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza concluse, a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, beneficiando dell'esenzione di cui all'art. 11.2 lettera (c) della presente Procedura.
- 12.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ha facoltà di avere accesso in ogni momento all'elenco di cui al precedente art. 12.2.

13. Disposizioni finali e transitorie

- 13.1 La valutazione dell'adeguatezza della presente Procedura deve essere effettuata periodicamente dal Comitato per le Procedure ai sensi della normativa vigente e comunque con cadenza triennale.
- 13.2 Sentito il Comitato per le Procedure, il Presidente e Amministratore Delegato può introdurre nella presente Procedura le modifiche rese necessarie da mutamenti nell'assetto organizzativo della Società e del Gruppo.
- 13.3 Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6.2.2 (ii), 6.2.5 e 11.2, lettera (d), della presente Procedura saranno applicabili subordinatamente all'inserimento di apposita clausola nello statuto sociale.
- 13.4 La Società ha ritenuto di non avvalersi dell'ipotesi di esenzione per le Operazioni compiute in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento.

14. Entrata in vigore

Le disposizioni di cui alla presente Procedura troveranno applicazione dal 1° Gennaio 2011.

Allegato 1

Definizioni di parti correlate

Ai sensi dell'Allegato 1 della Delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010, modificata con delibera n. 17389 del 23 Giugno 2010, un soggetto è parte correlata a Finmeccanica (di seguito FNM) se:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - 1) controlla Finmeccanica, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - 2) detiene una partecipazione in FNM tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - 3) esercita il controllo su FNM congiuntamente con altri soggetti;
- b) è una società collegata a FNM;
- c) è una joint venture in cui FNM è una partecipante;
- d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di FNM o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di FNM, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Controllo e controllo congiunto

Il **controllo** è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il **controllo congiunto** è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'**influenza notevole** è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;

la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;

la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;

l'interscambio di personale dirigente;

la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

Si considerano dirigenti con responsabilità strategiche quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di FNM o della sua controllante, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) ed i sindaci della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano **stretti familiari** di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con FNM.

La nozione di stretto familiare include, in ogni caso, il coniuge non legalmente separato, il convivente, i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una **società controllata** è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una **società collegata** è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.